LIFE 14 NAT/IT/000809

**River Functionality Index as planning instrument fo
a good governance of Sile's ecosystem**

Azione C1

Pianificazione vincolistica degli interventi

Predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa finalizzata alla variante normativa del piano ambientale dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

Proposta di armonizzazione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi

Progettazione

Studio Silva S.r.l.
Via Mazzini 9/2,
40137 Bologna

tel. 051 6360417
fax 051 6360481

Responsabile progetto

Dott. For. Paolo Rigoni
(StudioSilva S.r.l.)

Collaboratori
Dott.ssa. Sc. Nat. Maddalena Campi

File: Proposta_armonizzazione.pdf

Formato: A4

Data di emissione: giugno 2017

PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA FINALIZZATA ALLA VARIANTE NORMATIVA DEL PIANO AMBIENTALE DEL PARCO DEL SILE

PROPOSTA DI ARMONIZZAZIONE TRA IL PIANO AMBIENTALE E LA PIANIFICAZIONE VINCOLISTICA DEGLI INTERVENTI DELL'AZIONE C1 DEL PROGETTO LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO AMBIENTALE

TESTO VIGENTE	**TESTO PROPOSTO**
[omissis…]	[omissis…]
TITOLO IV - AZZONAMENTO DEL PARCO Capo I - Definizione ed individuazione dell'azzonamento e delle fasce di rispetto	TITOLO IV - AZZONAMENTO DEL PARCO Capo I - Definizione ed individuazione dell'azzonamento, delle ~~fasce di rispetto~~ aree di protezione fluviale e lacustre e delle fasce di rispetto
Art. 10bis - Fasce di rispetto	Art. 10bis - Aree di protezione fluviale e lacustre e fasce di rispetto
Il fiume Sile, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato. All'interno del perimetro del Parco del Sile sono individuate delle fasce di rispetto a protezione del fiume Sile, differenziate in rapporto alla zonizzazione del parco così definite: 1) I^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 5 metri dal limite demaniale o dell'acqua del fiume Sile. Tale fascia di rispetto è considerata area di pregio naturalistico, cui sono applicate le norme di cui all'art. 33, nonché l'interdizione delle operazioni colturali di cui all'art. 36. In questa fascia è vietato ogni tipo di nuova edificazione e recinzione. Per le strutture precarie o accessorie esistenti, qualora i singoli strumenti urbanistici comunali e le presenti norme lo consentano, è possibile trasferire il volume esistente oltre la I^ fascia di rispetto. 2) II^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 15 ml a partire dal limite della I^ fascia; in tale fascia è fatto divieto di nuova edificazione ed ampliamenti ad esclusione delle Z.T.O. "A", "B", "C1", individuate negli strumenti urbanistici comunali e a condizione che non sia possibile realizzare il volume, all'interno della III^ fascia di rispetto. Le eventuali nuove edificazioni non possono comunque sopravanzare l'allineamento degli edifici	1. Il fiume Sile, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato. All'interno del perimetro del Parco del Sile sono individuate delle ~~fasce di rispetto a~~ aree di protezione del fiume Sile, differenziate in rapporto alla zonizzazione del parco e ~~così~~ definite come ambiti che possano svolgere la funzione di collegamento tra i vari habitat e favorire la connettività fra le diverse parti ecologico-naturali. 2. Le aree di protezione fluviale e lacustre sono riportate in apposita cartografia (cfr. "Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1" - Tavole da 1 a 4) e comprendono: • le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica elevata; • le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica media; • le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica bassa. 3. Le aree di protezione fluviale e lacustre di cui al comma precedente comprendono sempre una fascia di rispetto della larghezza di 5 m dal limite demaniale o dell'acqua del fiume Sile entro cui si applicano le norme di cui agli artt. 32, 33 e 36. In questa fascia è vietato ogni tipo

esistenti e i relativi ampliamenti dovranno essere realizzati in aderenza agli stessi e senza sopravanzare l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto. 3) III^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 30 ml a partire dal limite della II^fascia; in tale fascia l'altezza massima degli edifici non potrà superare i 7 ml. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'esterno delle zone ad urbanizzazione controllata, ad eccezione delle aree con funzioni di interesse pubblico, individuate nelle tavole di azzonamento del Piano Ambientale. La deroga alle limitazioni contenute nel presente articolo, potrà essere autorizzata all'interno di strumenti urbanistici attuativi e programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale, in accordo con l'Ente Parco esclusivamente per motivi di interesse pubblico, per la tutela del paesaggio e degli insediamenti di carattere storico di cui all'articolo 24 fatto salvo il parere dell'autorità idraulica competente. Sono fatte salve le disposizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed i progetti approvati alla data del 08/06/2004.	di nuova edificazione. 4. Inoltre è fatto divieto di nuova edificazione ed ampliamenti in una fascia della larghezza di 30 m a partire dal limite dell'acqua del fiume Sile ricadente all'esterno delle aree di protezione fluviale e lacustre come individuate al comma 2. Tale divieto non si applica nelle zone edificabili residenziali, nelle aree per servizi pubblici già individuate negli strumenti urbanistici comunali, nel caso di attività produttive classificate con le schede di cui All'Allegato K: Schede di indirizzo "Attività produttive" del presente Piano e nel caso di norme sovraordinate in materia edilizia. In questo caso l'altezza massima degli edifici non potrà superare i 7 m. 5. Nelle aree di protezione fluviale e lacustre comprese all'interno dei Siti Natura 2000 valgono le misure di conservazione di cui alla DGR n. 786 del 27/05/2016 e ss.mm.ii.. ~~1) I^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 5 metri dal limite demaniale o dell'acqua del fiume Sile.~~ ~~Tale fascia di rispetto è considerata area di pregio naturalistico, cui sono applicate le norme di cui all'art. 33, nonché l'interdizione delle operazioni colturali di cui all'art. 36. In questa fascia è vietato ogni tipo di nuova edificazione e recinzione. Per le strutture precarie o accessorie esistenti, qualora i singoli strumenti urbanistici comunali e le presenti norme lo consentano, è possibile trasferire il volume esistente oltre la I^ fascia di rispetto.~~ 6. Le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica elevata sono caratterizzate da naturalità ed integrità ecosistemica, in cui la vegetazione perifluviale è generalmente costituita da formazioni arboree e arbustive riparie ben strutturate e naturali. Queste zone devono essere protette e gestite per preservarne lo stato naturale e garantire la funzionalità dell'ecosistema o eventualmente bonificate e riqualificate dal punto di vista ecologico-funzionale, secondo quanto previsto dall'art. 33. All'interno delle aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica elevata: a) I terreni agricoli potranno essere prioritariamente riconvertiti a habitat naturali compatibili con le condizioni ecologiche riferite al fiume Sile, anche tramite misure di sostegno di finanziamento pubblico. b) Nel rispetto della funzionalità ecologica possono essere realizzati solamente

	interventi di adeguamento, manutenzione e miglioramento delle strutture ed infrastrutture esistenti in armonia con le indicazioni del Piano Ambientale e nel caso di norme sovraordinate in materia edilizia. c) Per le strutture esistenti, qualora i singoli strumenti urbanistici comunali e le presenti norme lo consentano, è possibile trasferire il volume esistente nelle aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica media o bassa, o all'esterno delle stesse, comunque oltre 30 metri dall'acqua del fiume Sile. d) Per qualsiasi intervento di trasformazione idraulica, morfologica, forestale sul territorio del Parco si dovrà allegare la domanda di autorizzazione dei lavori, corredata da un idoneo studio tecnico scientifico di carattere idrobiologico e forestale, a cura di un tecnico abilitato in materia, che evidenzi il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate, il corso d'acqua e le fasce riparie, nonché le misure di carattere ecologico atte a mitigare l'entità degli eventuali impatti indotti. e) È consentita la realizzazione di nuovi tracciati ciclopedonali o greenway che non creino interruzioni della continuità ecologica trasversale tra territorio circostante ed ecosistema fluviale, garantendo la funzione dell'ecotono ripario. f) Non è consentita la messa a dimora di nuove colture agricole a scapito di elementi vegetazionali naturali (Allegato D "Norme tecniche per la gestione del verde") preesistenti. Non è consentito il cambio colturale delle superfici agricole ad esclusione della conversione da coltura permanente a stagionale, purché biologica. Non sono consentiti i trattamenti agro-colturali con diffusione di preparati chimici di sintesi. g) È auspicata la realizzazione di fasce tampone sulle superfici adiacenti alle aree di protezione fluviale e lacustre elevata al fine di garantire la loro migliore conservazione. Tali fasce tampone devono essere costituite da specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone di provenienza locale. h) Gli interventi selvicolturali dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato D alle Norme di Attuazione "Norme tecniche

	per la gestione del Verde”. i) Salvo quanto previsto dall’Allegato G alle Norme di Attuazione “Linee guida per la gestione delle zone agricole e delle zone umide” non è consentito il taglio delle macrofite acquatiche in alveo, se non in modo selettivo e motivato e previa autorizzazione delle autorità competenti. Il materiale di risulta deve essere successivamente raccolto ed asportato. j) Salvo interventi finalizzati alla pubblica incolumità ed alla sicurezza idraulica, non sono consentite nuove attività di sistemazione idraulico-morfologica del corso d’acqua impattanti quali arginature, sbarramenti, scavo ed asporto di materiale litoide, emungimenti idrici di qualsiasi natura, sversamenti e collettamenti diretti in alveo. k) Le palificate spondali sono consentite solamente a valle dello sbarramento di Silea e devono essere realizzate senza geotessuto e possibilmente associate a formazioni di arbusteto ripario. l) Non sono consentiti nuovi interventi rivolti allo sfruttamento idroelettrico. Quelli già esistenti dovranno garantire idonee misure di compensazione dello stress ecologico individuate entro 1 anno dall’entrata in vigore delle presenti norme in un’apposita relazione tecnico-scientifica, redatta a cura di tecnici abilitati, e valutata da organi e autorità competenti. m) Non è consentita la semina di specie ittiche sia alloctone, sia autoctone; queste ultime sono consentite solo a fini ricostitutivi, previa autorizzazione delle autorità competenti. Le semine, se non sono presenti sbarramenti insormontabili per la fauna ittica, dovranno distare almeno 1,5 km dalla confluenza degli immissari nel Sile. n) Non sono consentite catture ed immissione di animali di ogni genere, ad eccezione delle specie ittiche di cui alla lettera precedente. Sono consentite invece le attività di contenimento e/o eradicazione delle specie esotiche o ripopolamenti mirati per la ricostituzione ed il mantenimento delle specie autoctone. o) Nel caso di allevamenti di acquacoltura dovrà essere controllata la captazione e la restituzione; inoltre, si dovrà verificare che nel tratto sotteso scorra un Deflusso

	Minimo Vitale e ss.mm.ii., pari almeno al 30% dell'acqua fluente a monte della presa; dovranno inoltre essere controllati gli scarichi alla restituzione e l'impatto sul corpo idrico recettore. Non è consentita la nuova realizzazione o l'ampliamento degli impianti esistenti. p) Nel caso in cui ci si trovi in un tratto di fiume Sile in cui sulle due sponde insistano aree di protezione fluviale e/o lacustre differenti, le specifiche di protezione dell'alveo di cui alle lettere da a) a o) valgono secondo la protezione definita dall'area a valenza maggiore. ~~2) II^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 15 ml a partire dal limite della I^ fascia; in tale fascia è fatto divieto di nuova edificazione ed ampliamenti ad esclusione delle Z.T.O. "A", "B", "C1", individuate negli strumenti urbanistici comunali e a condizione che non sia possibile realizzare il volume, all'interno della III^ fascia di rispetto.~~ ~~Le eventuali nuove edificazioni non possono comunque sopravanzare l'allineamento degli edifici esistenti e i relativi ampliamenti dovranno essere realizzati in aderenza agli stessi e senza sopravanzare l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.~~ 7. Le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica media sono caratterizzate da aree la cui funzionalità risulta compromessa per moderata alterazione della vegetazione perifluviale naturale (sia nella tipologia vegetazionale presente, sia nell'ampiezza, sia nella continuità della fascia). Nel corso del tempo tali fasce dovranno recuperare le caratteristiche tipiche degli habitat naturali con una struttura compatibile con le condizioni ecologiche riferite al fiume Sile. Per tali ragioni, nelle aree a valenza media è necessario rispettare la condizione naturale dei luoghi. Nelle aree a valenza media è sempre possibile migliorare le caratteristiche della funzionalità ecologica, favorendo il ritorno della vegetazione riparia, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde anche con azioni di ridimensionamento delle opere spondali in grado di soddisfare la permeabilità trasversale. Gli interventi di riqualificazione ambientale dovranno essere effettuati mediante la messa a dimora di specie vegetali riparie autoctone di provenienza locale e l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

	L'eventuale ricostituzione della fascia riparia dovrà essere effettuata in osservanza del concetto di complessità ecologica, evitando progetti di riqualificazione che siano diretti secondo schemi geometrici che poco si adeguano alle esigenze ecosistemiche. Nelle aree di protezione a valenza ecologica media: a) In una fascia della larghezza di 30 metri dall'acqua del fiume Sile sono applicate le norme di cui all'art. 33, nonché l'interdizione delle operazioni colturali di cui all'art. 36. b) Sono consentiti gli interventi di adeguamento e recupero delle strutture pubbliche e private esistenti alla data di adozione del Piano comprensivo della presente variante. Sono consentite iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico, se non diversamente localizzabili, compatibili con le finalità del Parco. c) Per le strutture precarie o accessorie esistenti, qualora i singoli strumenti urbanistici comunali e le presenti norme lo consentano, è possibile trasferire il volume esistente all'esterno delle aree di protezione fluviale e lacustre, oltre 30 metri dall'acqua del fiume Sile. d) Per qualsiasi intervento di trasformazione sul territorio del Parco si rimanda a quanto previsto al comma 6 lettera d). e) È consentita la realizzazione di nuovi tracciati ciclopedonali o *greenway* ai sensi del comma 6 lettera e). Eventuali passaggi pedonali, ponti, attraversamenti infrastrutturali dell'alveo di rilevante interesse pubblico compatibili con le finalità del Parco, dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche di funzionalità fluviale e le loro progettazioni dovranno essere accompagnate da una relazione tecnico/scientifica redatta da un tecnico abilitato in materia. f) Nell'ambito della realizzazione di nuovi tracciati ciclopedonali o greenway di cui al comma precedente e di quelli esistenti, è consentita la permanenza e riclassificazione di strutture e/o servizi accessori temporanei autorizzati in permanenti e la realizzazione di aree attrezzate per la sosta ed il ristoro di cui all'Allegato I alle Norme di Attuazione "Linee guida per la progettazione degli arredi delle aree attrezzate per la sosta ed

	il ristoro", a condizione che le stesse non peggiorino la funzionalità fluviale del tratto o dei tratti interessati. g) Per quanto riguarda le attività agricole si rimanda a quanto previsto dal comma 6 lettera f). h) Analogamente per quanto riguarda la conservazione delle aree di protezione fluviale e lacustre media adiacenti a territori coltivati ed esterni ad esse, si prevede la realizzazione di fasce tampone secondo quanto previsto al comma 6 lettera g). i) Gli interventi selvicolturali dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato D "Norme tecniche per la gestione del Verde" alle NTA del Piano Ambientale. j) Per quanto riguarda il taglio di macrofite acquatiche in alveo si rimanda a quanto previsto dal comma 6 lettera i). k) Non sono consentiti nuovi interventi rivolti allo sfruttamento idroelettrico. l) Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione idraulico-morfologica si rimanda a quanto previsto dal comma 6 lettere j) e k). m) Per quanto riguarda le semine ittiche ed in generale l'immissione di specie animali si rimanda a quanto previsto dal comma 6 lettere m) e n). n) Nel caso in cui ci si trovi in un tratto di fiume Sile in cui sulle due sponde insistano aree di protezione differenti, le specifiche di protezione generale dell'alveo di cui alle norme da a) a m) valgono secondo la protezione definita dall'area a valenza ecologica maggiore. ~~3) III^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 30 ml a partire dal limite della II^fascia; in tale fascia l'altezza massima degli edifici non potrà superare i 7 ml.~~ ~~Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'esterno delle zone ad urbanizzazione controllata, ad eccezione delle aree con funzioni di interesse pubblico, individuate nelle tavole di azzonamento del Piano Ambientale.~~ ~~La deroga alle limitazioni contenute nel presente articolo, potrà essere autorizzata all'interno di strumenti urbanistici attuativi e programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale, in accordo con l'Ente Parco esclusivamente per motivi di interesse pubblico, per la tutela del~~

	~~paesaggio e degli insediamenti di carattere storico di cui all'articolo 24 fatto salvo il parere dell'autorità idraulica competente.~~ ~~Sono fatte salve le disposizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed i progetti approvati alla data del 08/06/2004.~~ 8. Nelle aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica bassa la significativa trasformazione dell'alveo e la presenza di strutture paesistiche e dell'edificato limitano e, in certi casi, impediscono la possibilità di rinaturazione del corso d'acqua e il recupero della naturale funzionalità ecologica. Nelle aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica bassa: a) Possono essere effettuate azioni di conservazione e/o ripristino della morfo-diversità dell'alveo. Le azioni di conservazione e ripristino potranno prevedere la creazione di una maggiore diversità granulometrica con il posizionamento di massi atti ad incrementare il numero e la tipologia di habitat con conseguente incremento della biodiversità e funzionalità fluviale. b) Sono consentiti e consigliati i posizionamenti di piccoli deflettori di corrente allo scopo di ripristinare un percorso sinuoso in normale regime di portata, assicurando in tal modo la formazione di raschi e pozze, nonché barre a granulometria di piccolo diametro idonee come *nursery* per i pesci. c) Per le strutture esistenti non è consentito l'eventuale ampliamento a ridosso delle stesse, ma, qualora i singoli strumenti urbanistici comunali e le presenti norme lo consentano, è possibile trasferire il volume esistente compreso l'eventuale ampliamento, all'esterno delle aree di protezione fluviale e lacustre, oltre 5 metri dal limite demaniale o dell'acqua del fiume Sile. d) Per quanto riguarda il taglio di macrofite acquatiche in alveo e gli interventi di sistemazione idraulico-morfologica si rimanda a quanto previsto dal comma 6 lettere i), j) e k) del presente articolo. e) Non sono consentiti nuovi interventi rivolti allo sfruttamento idroelettrico. f) È consentita la semina di specie ittiche autoctone, previa autorizzazione delle autorità competenti, mentre sono vietate

	immissioni di altri animali. g) Nel caso in cui ci si trovi in un tratto di fiume Sile in cui sulle due sponde insistano aree di protezione differenti, le specifiche di protezione generale dell'alveo di cui alle norme da a) a g) valgono secondo la protezione definita dall'area a valenza ecologica maggiore. 9. La deroga alle limitazioni contenute nel presente articolo, potrà essere autorizzata all'interno di strumenti urbanistici attuativi e programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale, in accordo con l'Ente Parco esclusivamente per motivi di interesse pubblico, per la tutela del paesaggio e degli insediamenti di carattere storico di cui all'articolo 24 fatto salvo il parere dell'autorità idraulica competente, nonché per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. 10. Sono fatte salve le disposizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed i progetti approvati alla data del 08/06/2004. 11. Gli strumenti urbanistici comunali devono adeguarsi al Piano Ambientale del Parco del Sile comprensivo della presente variante, entro un anno dalla sua approvazione.
Art. 10 ter - Zone di riserva naturale generale – Attività edilizie	Art. 10 ter - Zone di riserva naturale generale – Attività edilizie
Le zone di riserva naturale generale comprendono parti del territorio del Parco di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connesso con l'ambiente fluviale. In tali zone di riserva naturale generale sono vietati: [omissis…]	Le zone di riserva naturale generale comprendono parti del territorio del Parco di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connesso con l'ambiente fluviale. In tali zone di riserva naturale generale, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10bis, sono vietati: [omissis…]
CAPO III- Zone agricole Art. 13 bis –-Zone Agricole - Attività edilizie	CAPO III- Zone agricole Art. 13 bis –-Zone Agricole - Attività edilizie
Per le attività edilizie ricadenti in zona agricola valgono le seguenti disposizioni: [omissis…]	Per le attività edilizie ricadenti in zona agricola, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10bis, valgono le seguenti disposizioni: [omissis…]
Art. 15 bis – Norme per il recupero degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo	Art. 15 bis – Norme per il recupero degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo
Nelle zone di riserva naturale generale e relative sottozone e nelle zone agricole e relative sottozone, al fine di favorire la conservazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, è ammesso il recupero delle strutture edilizie esistenti, individuate negli strumenti urbanistici vigenti come non più funzionali alle esigenze del fondo con il limite di 1.200 mc. per ciascun richiedente, con possibilità di	Nelle zone di riserva naturale generale e relative sottozone e nelle zone agricole e relative sottozone, al fine di favorire la conservazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10bis, è ammesso il recupero delle strutture edilizie esistenti, individuate negli strumenti urbanistici vigenti come non più funzionali alle esigenze del fondo con il

recupero dell'intero volume, anche superiore al limite di 1200 mc., nel caso in cui l'intervento riguardi fabbricati sottoposti a tutela dallo strumento urbanistico comunale; in ogni caso con il recupero del fabbricato, non si potranno realizzare più di due unità abitative.	limite di 1.200 mc. per ciascun richiedente, con possibilità di recupero dell'intero volume, anche superiore al limite di 1200 mc., nel caso in cui l'intervento riguardi fabbricati sottoposti a tutela dallo strumento urbanistico comunale; in ogni caso con il recupero del fabbricato, non si potranno realizzare più di due unità abitative.
Art. 21 - Aree con funzione di interesse pubblico.	Art. 21 - Aree con funzione di interesse pubblico.
Vengono definite aree con funzione di interesse pubblico le zone entro il perimetro del Parco identificate dagli strumenti urbanistici comunali come aree di interesse comune e dal Piano Ambientale come zone di riserva naturale generale in relazione alle quali si riscontri compatibilità con le finalità generali dello stesso piano ambientale. Per tali aree vanno attribuite le funzioni compatibili con le finalità delle zone di riserva naturale generale e zone agricole di cui agli articoli 10 ter, 11, 12, 13, 13 bis, 14, e 15 delle presenti norme ed evidenziate con apposita grafia nella tavola di progetto n. 23 «Azzonamento», in sovrapposizione alle zone citate.	Vengono definite aree con funzione di interesse pubblico le zone entro il perimetro del Parco identificate dagli strumenti urbanistici comunali come aree di interesse comune e dal Piano Ambientale come zone di riserva naturale generale in relazione alle quali si riscontri compatibilità con le finalità generali dello stesso piano ambientale. Per tali aree vanno attribuite le funzioni compatibili con le finalità delle zone di riserva naturale generale e zone agricole di cui agli articoli 10bis, 10 ter, 11, 12, 13, 13 bis, 14, e 15 delle presenti norme ed evidenziate con apposita grafia nella tavola di progetto n. 23 «Azzonamento», in sovrapposizione alle zone citate.
Art. 32 - Tutela idrologica e idrogeologica	Art. 32 - Tutela idrologica e idrogeologica
[omissis…]	[omissis…]
<u>Opere idrauliche e manutenzione dei corsi d'acqua</u>	<u>Opere idrauliche e manutenzione dei corsi d'acqua</u>
[omissis…] Gli interventi di manutenzione lungo il corso principale del fiume Sile e lungo la rete idrografica connessa devono essere rivolti alla ricostruzione o al restauro dei caratteri naturali originari favorendo i processi di riequilibrio e di autodepurazione. [omissis…] Si applicano, inoltre, i seguenti indirizzi e prescrizioni: [omissis…] è vietata la trinciatura della vegetazione ripariale e di fondo alveo con "dischi rotanti" o similari; - è ammesso lo sfalcio della vegetazione spondale ed in alveo con mezzi meccanici a condizione venga allontanato il materiale di risulta	[omissis…] Gli interventi di manutenzione lungo ~~il corso principale del fiume Sile e lungo la rete idrografica connessa~~ i corsi d'acqua devono essere rivolti alla ricostruzione o al restauro dei caratteri naturali originari favorendo i processi di riequilibrio e di autodepurazione. [omissis…] Si applicano, inoltre, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10bis, i seguenti indirizzi e prescrizioni: [omissis…] è consentito lo sfalcio selettivo, sia come specie, sia in senso spaziale, della vegetazione in alveo, conforme alle esigenze della funzionalità ecosistemica delle macrofite acquatiche e a condizione che venga asportato dall'alveo e rimosso il materiale di risulta; sono consentiti lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione erbacea spondale esclusivamente nei tratti arginati, evitando che il materiale di risulta sia conferito in alveo.
Art. 33 - Tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici	Art. 33 - Tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici
[omissis…] Lungo le rive dei corsi d'acqua, le scarpate delle cave e nelle aree ricadenti all'interno delle risorgive e delle riserve naturali orientate, è vietato il	[omissis…] Lungo le rive dei corsi d'acqua, le scarpate delle cave e nelle aree ricadenti all'interno delle risorgive e delle riserve naturali orientate, è vietato il

controllo della vegetazione spontanea presente mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, l'estirpazione e la trinciatura. Il controllo della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, è vietato anche lungo i margini delle strade e delle ferrovie. Dovrà in ogni caso essere asportato e rimosso il prodotto degli sfalci. [omissis…] Gli indirizzi e le norme di cui al presente articolo si applicano alle aree di interesse naturalistico individuate nella Tavola n. 25 "Riserve naturali e corridoi ecologici" e agli ambiti S.I.C/Z.P.S. nonché alle superfici comprese in una fascia di 5 metri dal limite dell'acqua del fiume Sile ed i suoi affluenti limitatamente alle aree interne al Parco. [omissis…]	controllo della vegetazione spontanea presente mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide e l'estirpazione ~~e la trinciatura~~. Il controllo della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, è vietato anche lungo i margini delle strade e delle ferrovie. Dovrà in ogni caso essere asportato e rimosso il prodotto degli sfalci delle macrofite acquatiche eseguiti in alveo. Dovrà inoltre essere evitato che il materiale di risulta proveniente dagli interventi di sfalcio e/o trinciatura della vegetazione erbacea spondale sia conferito in alveo. [omissis…] Gli indirizzi e le norme di cui al presente articolo si applicano alle aree di interesse naturalistico individuate nella Tavola n. 25 "Riserve naturali e corridoi ecologici" e agli ambiti S.I.C/Z.P.S. nonché alle superfici comprese in una fascia di 5 metri dal limite dell'acqua del fiume Sile ed i suoi affluenti limitatamente alle aree interne al Parco ed alle aree di protezione fluviale e lacustre, secondo quanto previsto dall'art. 10bis. [omissis…]
Art. 36 - Attività agricole	Art. 36 - Attività agricole
[omissis…] Ai fini della protezione della qualità delle acque e della valorizzazione del paesaggio, nonché per assicurare le finalità del regio decreto n. 368/1904 e n. 523/1904, sono interdette le operazioni colturali entro una fascia di m. 4 dalla sponda o dall'argine di corsi d'acqua pubblici o di competenza consortile. Le operazioni di cui al punto precedente sono interdette almeno per una fascia di m. 5 dalle polle di risorgiva. [omissis…] <u>Pioppeti</u> Le coltivazioni di pioppo nelle zone agricole sono considerate normali colture agrarie e, conseguentemente, non sono posti limiti al loro impianto ed al loro taglio, fatta salva la riserva naturale generale. Nelle zone di riserva naturale generale l'impianto dei pioppeti sarà autorizzato dall'Ente Parco, nei modi previsti dall'Allegato D "Norme tecniche per la gestione del verde" con eccezione delle zone di pregio naturalistico. Non è comunque consentito l'impianto di pioppeti che alterino la percettibilità visiva di preesistenze di interesse culturale.	[omissis…] Ai fini della protezione della qualità delle acque e della valorizzazione del paesaggio, nonché per assicurare le finalità del regio decreto n. 368/1904 e n. 523/1904, sono interdette le operazioni colturali entro una fascia di m. 4 dalla sponda o dall'argine di corsi d'acqua pubblici o di competenza consortile. Le operazioni di cui al punto precedente sono interdette almeno per una fascia di m. 5 dalle polle di risorgiva. Valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 10bis per le aree di protezione fluviale e lacustre. [omissis…] <u>Pioppeti</u> Le coltivazioni di pioppo nelle zone agricole sono considerate normali colture agrarie e, conseguentemente, non sono posti limiti al loro impianto ed al loro taglio, fatta salva la riserva naturale generale. Nelle zone di riserva naturale generale l'impianto dei pioppeti sarà autorizzato dall'Ente Parco, nei modi previsti dall'Allegato D "Norme tecniche per la gestione del verde" con eccezione delle zone di pregio naturalistico. Non è comunque consentito l'impianto di pioppeti che alterino la percettibilità visiva di preesistenze di interesse culturale. Valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 10bis per le aree di protezione fluviale e lacustre. Al fine di favorire l'inerbimento delle superfici a

	pioppeto e delle altre colture arboree specializzate (frutteti, arboreti, vigneti ecc.), le lavorazioni del terreno sono consentite unicamente nei primi 3 anni di coltivazione, da eseguirsi esclusivamente da maggio a luglio. Negli anni successivi sono ammessi soltanto interventi di sfalcio e/o di trinciatura della vegetazione erbacea e l'eventuale mantenimento di un'unica fascia lavorata o libera da vegetazione erbacea dell'ampiezza massima di 1,5 metri, in coincidenza del filare.